

COMUNE DI AMENO

PROVINCIA DI NO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30****OGGETTO:****APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.**

L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRAMBILLA NOEMI - Sindaco	Sì
2. FRANZOSI SERGIO TERESIO - Vice Sindaco	Sì
3. PRIMATESTA ROBERTO - Consigliere	Sì
4. BOZZER GIULIA - Consigliere	Sì
5. BARONE AURELIA ANNA - Consigliere	Sì
6. MONTI VITTORIO - Consigliere	Sì
7. FUMAGALLI MICHELE - Consigliere	Sì
8. GODI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
9. BEDONI ELISABETTA - Consigliere	Sì
10. CERESA DIEGO - Consigliere	No
11. ARTABANO LUISELLA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Roberto GILARDONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la BRAMBILLA NOEMI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale "L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (...)";
- l'art. 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che consente una deroga maggiore per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti disponendo per questi la possibilità di rinvio al 2018 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale;
- l'art. 11-bis, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 118/2011, secondo cui "Gli enti (...) possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione;
- l'art. 233-bis, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 che consente una deroga maggiore per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti disponendo per questi la possibilità di predisporre il bilancio consolidato nel 2018.

CONSIDERATO che questo Comune ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che non ha partecipato alla sperimentazione della nuova contabilità né per il 2014 né negli anni precedenti.

PREMESSO:

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- che il Comune di Ameno non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D. Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare:

- il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare;
- il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2020;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 25.11.2019 è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2020/2021 da sottoporre al Consiglio Comunale;
- con deliberazione n. 29 del 09.12.2019 il D.U.P. è stato approvato dal Consiglio Comunale;

DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato adottato dal Sindaco con atto deliberativo n. 46 del 21.11.2016, pubblicato all'albo pretorio online, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche, e incluso nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

CONSIDERATO che il Disegno di Legge di Bilancio 2020 in discussione alle Camere prevede:

- all'art. art. 95, comma 1, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI, con introduzione di una nuova disciplina dell'IMU (che dovrebbe inglobare la TASI).
- all'art. 95, comma 42, che per l'anno 2020, in deroga all'art. 1 comma 169 L. n. 296/2006, all'art. 53 comma 16 L. n. 388/2000 e all'art. 172 comma 1 lett. c) D.Lgs n. 267/2000 i comuni possano adottare le delibere relative alle aliquote e regolamento oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

CONSIDERATO inoltre che in materia di TARI, viste le Deliberazioni Arera n 443-444 del 31/10/19 che prevedono l'applicazione già dal 2020 del nuovo sistema tariffario, si sta profilando la proroga al 2021 non sussistendo i tempi tecnici per approvare i PEF con il nuovo metodo che deve essere altresì approvato preventivamente dall'Autorità (l'art. 6 comma 6 della Delibera n. 443 prevede inoltre che *"fino all'approvazione da parte dell'autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente"* e non si sa ancora quale sia questo ente territorialmente competente);

VISTO inoltre l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 15-ter il quale dispone che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*

DATO ATTO che, in vigenza della disciplina di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 e nelle more della definizione del quadro normativo relativo alle entrate che compongono la IUC, è volontà dell'Amministrazione confermare le tariffe dei cd. tributi minori (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m. e i., Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m. e i. e Imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23) costituendo la presente deliberazione carattere di "atto ricognitivo" ad esplicitazione della volontà di conferma anzidetta;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada – art. 208 CDS relative all'anno 2020 – deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 25.11.2019;
- delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2016 – deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 02.09.2019;
- della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020 – 2022 – deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 25.11.2019;
- servizi a domanda individuale – determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione di servizi stessi per l'anno 2020 – art. 172 D.Lgs. 267/2000 – deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 25.11.2019;

CONSIDERATO CHE l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

CONSIDERATO che:

- il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);
- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti.

RICHIAMATO l'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che ha modificato l'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita:
"Con il regolamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali."

VISTO ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 112/2008 il limite massimo annuale per incarichi di collaborazione;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 105 del 25.11.2019, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione 2020-2022;

DATO ATTO CHE il deposito del bilancio di previsione è avvenuto entro i termini di legge;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio 2020/2022;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011.

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

VISTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano con il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 10	n. 2 (Bedoni e Artabano)	n. 8	n. 8	n. 0

D E L I B E R A

1. di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021 e relativi allegati le cui risultanze finali sono indicate nel quadro generale riassuntivo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. di approvare i n. 22 prospetti allegati al Bilancio di previsione 2020/2022, depositati agli atti, e di allegare alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale – allegato n. 9 – Bilancio di previsione SPESE e allegato n. 9 – Bilancio di previsione ENTRATE.
3. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione 2020 – 2022 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
4. di dare atto che nel bilancio di previsione 2020/2022 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

per l'urgenza di provvedere alla conclusione dell'iter procedurale nei tempi concordati, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, con votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 10	n. 0	n. 10	n. 10	n. 0

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell' art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : dott.ssa Noemi BRAMBILLA

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell' art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; nonché di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, c.5 del D. Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : dott.ssa Noemi BRAMBILLA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to : dott.ssa Noemi BRAMBILLA

Il Segretario Comunale

F.to : dott. Roberto GILARDONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 757 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17.12.2019, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ameno, li 17.12.2019

Il Segretario Comunale

F.to: dott. Roberto GILARDONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09.12.2019

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale

F.to: dott. Roberto GILARDONE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale

Dott. Roberto GILARDONE